



Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica

ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (Legge 1436/39)

ASSICURAZIONE SOCIALE VITA **(Legge n.1436/39)**

La prestazione ha il valore di una vera e propria assicurazione sociale sulla vita del lavoratore e dei suoi familiari, consiste in una indennità economica per il decesso dell'iscritto o di un suo familiare a carico e costituisce nel Pubblico Impiego l'unica forma di assicurazione sociale esistente in Italia.

Quello che distingue la prestazione e l'assimila ad analoghe provvidenze predisposte da quasi tutti i Paesi a legislazione avanzata, è il suo carattere previdenziale quindi obbligatorio, automatico ed autofinanziato.

Al momento la prestazione viene erogata in applicazione della legge n.1436 del 28/7/39 e successive modifiche che prevede l'erogazione di una prestazione una tantum in caso di morte dell'iscritto o di un familiare a carico dello stesso, rapportata alla mensilità media annua della retribuzione lorda e correlata al carico familiare.

Data l'importanza della prestazione in relazione alla funzione sociale che è quella di dare una sicurezza economica di fronte al possibile verificarsi dell'evento sorge l'esigenza di estendere questa forma assicurativa ad altre categorie del Pubblico Impiego.

ISCRIZIONE

Sono iscritti obbligatoriamente all'Assicurazione Sociale Vita tutti i dipendenti da Enti di Diritto Pubblico, comunque denominati, economici e non economici (Legge 28/07/1939, n.1436).

Possono essere compresi nella tutela anche dipendenti di altre istituzioni mediante iscrizione in forma facoltativa o convenzionale (art.2 della medesima Legge n.1436/1939 e sua interpretazione estensiva).

Per gli ex dipendenti degli Enti iscritti che abbiano i requisiti richiesti dall'art.9 della già richiamata Legge è prevista, infine, la prosecuzione volontaria (da richiedere entro un mese dalla data del pensionamento).

FORME DI ISCRIZIONE

- A) **Obbligatoria** - L'obbligo dell'iscrizione è stato esteso a tutti i lavoratori, comunque denominati, dipendenti da Enti di Diritto Pubblico la cui qualifica di persona giuridica sia riconosciuta da leggi, regolamenti o decreti.
- B) **Facoltativa** - Riguarda i lavoratori dipendenti da altri Istituti pubblici, da Enti morali, o da Organismi associativi non compresi nelle categorie precedenti (associazioni sindacali, partiti politici e in genere da tutti gli Enti od Organismi simili), sempreché l'iscrizione sia concordata con le singole Amministrazioni e comprenda tutto il personale dipendente o determinate categorie di esso (art.2 comma 3 Legge Istitutiva).
Il finanziamento della Prestazione avviene sulla base della medesima aliquota contributiva e con gli stessi criteri e le stesse modalità previste per gli iscritti obbligatori.
- C) **Convenzionale** - Per estensione applicativa dell'art.2 della Legge Istitutiva possono essere iscritti mediante stipula di apposite convenzioni Istituti ed Organismi, anche a carattere internazionale, nonché determinate categorie di professionisti o lavoratori autonomi ivi compresi i relativi pensionati.
- D) **Prosecuzione volontaria** - Ai sensi dell'art.9 della Legge Istitutiva è consentita la prosecuzione volontaria dell'iscrizione a tutti i soggetti, ex dipendenti dalle Amministrazioni predette, collocati in pensione per motivi di salute o di età e che abbiano almeno 5 anni di iscrizione purché ne facciano domanda entro 1 mese dalla data del pensionamento.

PRESTAZIONE

DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE ECONOMICO-PREVIDENZIALE

In caso di decesso del dipendente o di familiare a carico, spetta una indennità economica il cui ammontare viene determinato secondo i criteri previsti dall'art.3 della Legge n.1436/1939 di seguito indicati.

A) Se l'evento colpisce l'iscritto con persone di famiglia a totale carico:

- il coniuge, purché non divorziato e passato a nuove nozze, è considerato sempre a carico ai fini del diritto alla prestazione anche se svolge attività lavorativa;
- in mancanza del coniuge l'indennità compete ai figli a carico e se minorenni, al loro legale rappresentante;
- ~~in mancanza~~ del coniuge e dei figli spetta ad altro eventuale familiare purché a carico.

Si liquida una mensilità media della retribuzione per ogni persona a carico (con un minimo complessivo di due mensilità).

B) Se l'evento colpisce l'iscritto senza persone di famiglia a carico:

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della retribuzione a favore della persona che ha sostenuto le spese funerarie.

C) Se l'evento colpisce il coniuge:

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della retribuzione a favore del dipendente.

D) Se l'evento colpisce un altro componente della famiglia a carico dell'iscritto:

Si liquida una somma pari alla metà della retribuzione mensile media a favore del dipendente.

Per effetto del disposto di cui all'art.4 della Legge 29/02/1980 n.33, l'indennità economica può essere anticipata dall'Istituto datore di lavoro e successivamente rimborsata dall'INPDAP previa verifica di merito e contabile.

PRESUPPOSTI PER LA LIQUIDAZIONE

Il diritto alla liquidazione della indennità sorge dopo 180 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

L'azione per ottenere la prestazione si prescrive dopo 1 anno dalla data del decesso (art.15 Legge 28/07/1939 n.1436).

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato, per i quali sia stato regolarmente versato il contributo dovuto, i diversi periodi sono cumulabili.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e durante i periodi di servizio militare di leva, il diritto all'indennità viene conservato per ulteriori 30 giorni, purché si possa far valere almeno un anno di iscrizione all'Assicurazione Sociale Vita.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ISCRIZIONE ALL'ENTE

In base all'art.9 della Legge 28/07/1939 n.1436 gli iscritti alla prestazione ex ENPDEP da almeno cinque anni ed esonerati dal servizio per limiti di età o di salute, hanno facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione pagando in proprio il contributo previsto.

PRESTAZIONE

L'iscrizione dà diritto ad ottenere una indennità economico-previdenziale in caso di decesso dell'iscritto o di persona della sua famiglia a carico, il cui ammontare è computato sulla mensilità media lorda del trattamento pensionistico percepito negli ultimi dodici mesi precedenti l'evento, secondo quanto di seguito riportato:

A) Morte dell'iscritto con persona di famiglia a totale carico

Si liquida una mensilità della pensione come sopra determinata per ogni persona a carico, con un minimo di due mensilità.

Il coniuge, purché non divorziato e passato a nuove nozze, è considerato sempre a carico anche se svolge attività lavorativa. La prestazione viene erogata a favore del coniuge superstite.

B) Morte dell'iscritto senza persone di famiglia a carico

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della pensione a favore della persona che ha sostenuto le spese funerarie.

C) Morte del coniuge

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della pensione come sopra determinata a favore dell'iscritto.

D) Morte di altro componente della famiglia a carico dell'iscritto

Si liquida una somma pari a mezza mensilità della pensione come sopra determinata a favore dell'iscritto.

PRESUPPOSTO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA'

Il diritto all'indennità sorge soltanto se l'iscritto abbia dato comunicazione all'INPDAP, anche a mezzo del datore di lavoro, entro un mese dalla data di esonero dal servizio, di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art.9 della Legge 28/07/1939 n.1436.

A tal fine va compilata e trasmessa all'Ufficio VIII° Assicurazione Sociale Vita Direzione Centrale Credito l'apposita domanda a mezzo Raccomandata A.R..

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo dovuto è pari allo 0,12% della pensione considerata al lordo
Esempio: pensione mensile al lordo £.1.000.000, contributo dovuto 0,12% = £.1.200 = Euro 0,62 mensili (pari a £.15.000 = Euro 7,44 all'anno, per iscritto, compreso il nucleo familiare).

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Per semplificare al massimo l'operazione di versamento e ridurre gli oneri accessori per l'iscritto, tenuto conto della modesta entità dell'importo relativo, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato per intero all'inizio di ciascun anno ed a mezzo c/c postale n.48533004 intestato a: INPDAP - gestione ex ENPDEP - GEP 203200 Servizio Tesoreria - utilizzando gli appositi bollettini prestampati forniti dall'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per i familiari a carico, i documenti da produrre per ottenere la prestazione e per tutto quanto non espressamente previsto nella presente, si fa riferimento alle norme e modalità vigenti per gli iscritti obbligatori.

Per eventuali ulteriori
informazioni è
possibile rivolgersi
alla Direzione Centrale Credito
e Att. Sociali – Uff. VIII°
Assicurazione Sociale Vita
o consultare il sito
Internet
www.inpdap.it